



COMUNE DI ATRANI
(PROVINCIA DI SALERNO)

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'IMMAGINE DEL
COMUNE DI ATRANI**

Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 26/03/2015



ART. 1– OGGETTO

Il territorio del Comune di Atrani è parte dell'Ente Parco Regionale Monti Lattari del club dei borghi più belli d' Italia e del Mondo, nonché sito patrimonio dell'Umanità riconosciuto dall'U.N.E.S.C.O.

Al fine di salvaguardare l'immagine del proprio territorio e regolamentarne l'uso, il Comune di Atrani, nelle attività di valorizzazione e tutela di cui all'art. 4 dello Statuto comunale, stabilisce un corrispettivo speciale per l'utilizzo del suolo pubblico per quanto attiene riprese video o foto del territorio, dei beni artistici, culturali, architettonici ed ambientali, in considerazione delle particolari modalità con le quali tale utilizzo viene effettuato.

ART. 2– AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le attività di riprese fotografiche, televisive e cinematografiche, effettuate nel territorio del Comune di Atrani, per la realizzazione di film, programmi televisivi, spot pubblicitari, videoclip musicali, servizi fotografici professionali (media, riviste e pubblicità), servizi fotografici e riprese professionali/amatoriali uso pubblico e matrimoni.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le riprese effettuate ai soli fini personali e per l'esercizio del diritto di cronaca.

3. Non sono soggette ad autorizzazione la concessione in uso degli spazi e le riprese destinate ad iniziative con finalità sociali effettuate da aziende no profit, a campagne di pubblicità progresso, o rientranti nei fini istituzionali dell'Amministrazione e come tali precedentemente autorizzati dalla Giunta Comunale.

4. Sono, altresì, escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività pubblicitarie inerenti prodotti e servizi per i quali è concesso l'uso del logo del Comune. In tal caso le riprese sono disciplinate da apposita convenzione.

5. I canoni per le diverse tipologie di riprese sono deliberate dalla Giunta Comunale. L'ammontare del diritto è determinato in relazione all'importanza, alla durata, alla quantità, alla diffusione delle immagine e alla qualità dei siti interessati, nonché dei disagi che si determinano per i cittadini in relazione all'uso degli spazi pubblici da parte dei privati.



ART. 3 – AUTORIZZAZIONE

1. Chi intende effettuare riprese a fini commerciali o pubblicitari deve presentare istanza di autorizzazione al Comune, sulla base del modello **appositamente predisposto dall'amministrazione**, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle riprese.

2. Il **Responsabile del servizio competente**, sentita l'Amministrazione Comunale e avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 1, nonché ai tempi, alle modalità e alla natura delle riprese, comunica per iscritto l'accoglimento o il diniego motivato della richiesta.

3. Sul materiale foto-video-cinematografico deve essere chiaramente ed integralmente riportata la dicitura "Ripresa/fotografia effettuata ad Atrani" e **l'immagine del Comune non può comunque essere alterata**.

4. Nei casi in cui dall'attività possa derivare un pregiudizio ai beni artistici, culturali, ambientali e architettonici, la Giunta comunale può negare l'autorizzazione o determinare, di volta in volta, l'entità della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

5. L'amministrazione è esente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone derivanti o comunque connessi all'attività svolta.

6. La Giunta comunale si riserva di non autorizzare campagne pubblicitarie di prodotti non consoni all'immagine e al decoro cittadino, mentre può concedere l'esonero dal pagamento dell'indennità nei casi in cui le riprese fotografiche, televisive e/o cinematografiche siano di particolare rilevanza ai fini della promozione dell'immagine della città o del suo patrimonio storico, artistico ed architettonico, attraverso la realizzazione di pubblicazioni e/o programmi di pregio.

7. Il rilascio dei relativi atti autorizzatori per le iniziative pubblicitarie/commerciali è subordinato al pagamento della predetta indennità oltre che alle tariffe per la pubblicità e quanto altro previsto da leggi nazionali, regionali e regolamenti comunali.

ART. 4 – CONSEGNA DELLA COPIA DEI MATERIALI

1. Chiunque effettui riprese autorizzate ai sensi del presente regolamento (ad eccezione dei servizi fotografici/riprese uso matrimoni), è tenuto a consegnare



al Comune copia delle fotografie, delle diapositive, delle pellicole o di altro materiale prodotto, consentendone l'utilizzo gratuito, con la citazione della fonte. 2. L'eventuale utilizzo di tale materiale per fini commerciali da parte dell'Amministrazione sarà fatto nel rispetto delle norme sui diritti d'autore.

ART. 5 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. Alla Polizia Municipale è demandato il controllo del rispetto, da parte dei responsabili dell'iniziativa pubblicitaria, delle condizioni di cui all'atto di autorizzazione.

2. Nel caso di inosservanza delle condizioni stesse l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può rifiutare di concedere l'autorizzazione alla presentazione di ulteriori progetti pubblicitari.

3. In caso di riprese non autorizzate o in caso di uso improprio o non corrispondente all'autorizzazione rilasciata, si applica la sanzione nella misura del doppio del corrispettivo dovuto, oltre al risarcimento dei danni eventualmente procurati.

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

